

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il laboratorio armonico APS

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'associazione di volontariato denominata IL LABORATORIO ARMONICO APS retta dal presente statuto e nel rispetto del Codice Civile e delle Leggi emanate successivamente per gli Enti del Terzo Settore e loro successive integrazioni e modificazioni. L'associazione ha sede in Fano, Via San Francesco D'Assisi n. 68 e potrà istituire sedi secondarie in località diverse in Italia ed all'estero con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'associazione

L'Associazione è costituita da cittadini liberamente associati, è apartitica, laica, antifascista, non ha scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, culturali, sociali, solidaristiche ed umanitarie e promuove/rispetta la parità tra le persone in quanto tali, senza distinzione di razza, etnia, identità di genere, orientamento sessuale.

ARTICOLO 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi dell'associazione

Nel più ampio scopo della promozione dei vari aspetti sociali, culturali ed artistici inerenti l'arte, l'Associazione si propone la valorizzazione e la diffusione della cultura in senso lato e musicale e artistico in particolare, così come la promozione delle pari opportunità e dei processi di integrazione culturale. Promuove altresì lo studio e la ricerca su argomenti di interesse locale e la rivalutazione del patrimonio artistico – culturale del territorio in cui opera. In modo specifico dei punti di cui all'art. 5 c. del D.Lgs 03.07.2017 n. 117 eserciterà le seguenti attività di interesse generale: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozio-

ne e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ARTICOLO 5 – Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) l'organizzazione e produzione di manifestazioni culturali (concerti, convegni, conferenze, mostre, restauri, ecc.), e tutte quelle iniziative che variamente potranno individuarsi e ritenersi opportune;
- b) la formazione artistico – musicale e culturale in genere attraverso corsi e seminari, l'editoria (pubblicazione di testi, cataloghi e musiche);
- c) la collaborazione ed il raccordo tra e con istituzioni ed associazioni aventi finalità analoghe, enti pubblici e privati, singoli studiosi ed operatori in ambito regionale, nazionale ed internazionale, in relazione ai fini statutari.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 6 - Associati

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario, chi intende far parte della Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, Enti o Organizzazioni che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a collaborare per il loro perseguimento. L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base di legge 675/96, D.L. 30/062006 n. 196, tutti i dati personali raccolti saranno oggetto di riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo consenso scritto dell'associato. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e darne comunicazione all'interessato. Entro sessanta giorni dalla delibera di rigetto l'interessato può richiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile. Sono previste due categorie di soci: - soci onorari: coloro che abbiano particolari benemeritenze. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. - soci ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo che versano ogni anno la quota associativa. La loro qualità di associati ordinari è subordinata all'iscrizione nel libro soci ed al pagamento della quota sociale. Il numero degli associati ordinari è illimitato. Il consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati quali ad esempio: sostenitori, benemeriti che si distingueranno in base al loro ruolo a favore dell'Associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro degli associati. L'ammontare

della quota annuale è stabilito dall'assemblea. Le quote o i contributi associativi non sono trasferibili ad alcun titolo e non sono collegabili alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 7 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'associazione primo fra tutti il diritto di voto, hanno diritto di eleggere il consiglio direttivo e i di essere eletti negli stessi organi. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito, esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che stabilirà i modi e tempi di tale verifica. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.

ARTICOLO 8 - Decesso/recesso/esclusione dell'associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. - Recesso: l'associato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato; - Esclusione: E' deliberato dal Consiglio Direttivo che può decidere l'esclusione dell'associato qualora si renda moroso del pagamento della quota sociale, di inadempienza dei doveri di cui alle norme statutarie o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato il quale, entro trenta giorni, può ricorrere alla prima assemblea utile, mediante raccomandata AR da inviare al Presidente della Associazione. In nessun caso gli Associati recessi o esclusi possono richiedere la restituzione dei contributi e quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - *Organi dell'Associazione*

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e/o revisione.

ARTICOLO 10 – L'assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea degli associati è costituita dai soci, è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o rendiconto economico e finanziario. Deve essere convocata inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richiede almeno un decimo degli associati. L'assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante: - avviso scritto da inviare con lettera semplice e/o fax o e-mail agli associati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. - avviso affisso nei locali della sede almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; - pubblicazione sul sito Internet

dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora ed il luogo dove si tiene la riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori e la data della eventuale seconda convocazione che deve tenersi in data diversa dalla prima. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali : che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio video collegati a che in tali luoghi sia predisposto il foglio presenze. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritti di voto, in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria: - elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente in maniera diretta; - propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; - approva il bilancio consuntivo annuale o rendiconto consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo; - nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'Assemblea straordinaria: - approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti – delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 degli associati. Hanno diritto di partecipare alle assemblee di votare e di essere eletti tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Per gli associati minorenni il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ARTICOLO 11 – Il consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 persone e da un massimo di 5 persone scelte in maggioranza fra gli associati, è nominato dall'Assemblea degli associati, i Con-

siglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente ed il Vice Presidente, un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 1/5 dei suoi membri. E' convocato a mezzo mail o lettera contenente l'ordine del giorno inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. E' presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Si riunisce preso la sede sociale o in altro luogo indicato nella convocazione o in collegamento audio video attraverso mezzi di comunicazione a distanza (videoconferenza/teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinari e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi ed indirizzi generali fissati dall'Assemblea, - redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale e/o bilancio dell'Associazione; - redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; - delibera sulla ammissione di nuovi associati; - esclude gli associati salva successiva ratifica dell'assemblea - fissa annualmente l'importo della quota associativa di adesione; - stabilisce i criteri dei rimborsi ai volontari; - definisce le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto attività di interesse generale; - compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea. Può delegare parte dei poteri e compiti a componenti di Direttivo stesso.

ARTICOLO 12 - Il Presidente

Il Presidente nominato dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli associati. In caso di suo impedimento nelle riunioni le sue funzioni vengono svolte dal Vice presidente se nominato oppure dal consigliere più anziano. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità, di fronte a terzi ed in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Dura in carica tre anni in concomitanza della scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

ARTICOLO 13 – Il Vice Presidente

Ha funzioni di rappresentanza in vece del Presidente qualora questo non possa adempiere al proprio ruolo.

ARTICOLO 14. - Il tesoriere

E' nominato dal Presidente ed opera su sua delega gestendo le finanze dell'associazione al fine di perseguire gli scopi statutari. Ogni obbligazione assunta nei confronti di terzi da parte dell'associazione deve essere in ogni caso controfirmata dal Presidente. Redige il bilancio annuale, su indicazione del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea degli associati. Il Presidente ha facoltà di revocare l'incarico al tesoriere in qualsiasi momento.

ARTICOLO 15 - Organo di controllo e revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l'Assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre persone, di cui almeno una scelta fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del CC. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del C.C. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione nel suo concreto funzionamento. Esercita oltre compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale nel caos in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Dlgs. 03.07.2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisore legale iscritti nell'apposito albo.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere le funzioni di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 16 - *Segretario dell'Associazione*

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 17 - *Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 18 - *Entrate dell'associazione*

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- quote associative e contributi degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere italiani ed europei;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da eredità, donazioni e lasciti;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corrispondenza di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

ARTICOLO 19 - Destinazione degli avanzi di gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e/o amministratori anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di rendite, proventi e ricavi per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 21 - Bilanci

La bozza di bilancio e del bilancio sociale ove previsto, è predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione. Viene redatto nella forma prevista dalle norme sugli ETS sulla base della consistenza economico patrimoniale della Associazione. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto. Nella stessa sede è provato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste

dallo statuto il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.

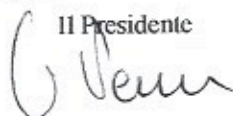
ARTICOLO 22 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.

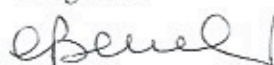
ARTICOLO 23 – Disposizioni finali Rinvio Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Fano, li 29.12.2022

Il Presidente



Il Segretario



Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci del 29.12.2022.

IL LABORATORIO ARMONICO APS
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Via San Francesco d'Assisi, 68 61032 FANO
C.F. 02023200419

Il giorno 29 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso la sede sociale si è riunita debitamente convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci della Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Nuovo Statuto adeguato ai sensi del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti tutti i soci ed il Presidente Perrucci Giovannimaria constatato il quorum dei presenti, dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno e chiama a verbalizzare la Sig.ra Benelli Carlotta

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Nuovo Statuto adeguato ai sensi del D.Lgs 03.07.2017 n. 117

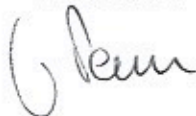
Il Presidente sottopone ai presenti la necessità di modificare lo Statuto della Associazione per apportare alcuni assestamenti e modifiche necessarie per adeguarlo alle nuove norme sugli Enti del Terzo Settore ai sensi del adeguato ai sensi del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.

Tale adeguamento è necessario per poter permettere la trasmigrazione definitiva dagli elenchi precedenti la norma al nuovo RUNT così da mantenere intatte le caratteristiche e le agevolazioni previste per gli Enti no profit come il nostro.

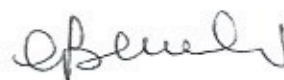
Dopo lettura del nuovo Statuto e dopo ampia discussione delle varie norme l'Assemblea all'unanimità delibera l'approvazione del nuovo Statuto dando mandato al Presidente di espletare tutte le formalità richieste per la registrazione e le eventuali piccole modifiche e sistemazioni si rendessero necessarie in tale sede e di procedere successivamente alla formalizzazione definitiva di iscrizione al RUNT sezione B per le APS.

Non essendoci altro da discutere alle ore 20.00 la seduta viene sciolta e redatto il seguente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



3 104 27/01/2023

0,00 **TQM23L000104000AA**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TQM